

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1547/95 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 2332/92 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità, nonché il regolamento (CEE) n. 4252/88 relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che a norma degli articoli 11 e 16 del regolamento (CEE) n. 2332/92 ⁽⁴⁾ e dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4252/88 ⁽⁵⁾ sono fissati i tenori massimi di anidride solforosa dei vini spumanti e dei vini liquorosi; che a norma degli stessi articoli la Commissione deve presentare al Consiglio, anteriormente al 1° aprile 1995, una relazione relativa a tali tenori, corredandola eventualmente di proposte adeguate; che appare opportuno garantire la coerenza delle misure proposte con altre misure che la Commissione è tenuta ad elaborare prossimamente; che questo rende opportuno il rinvio della scadenza succitata; che analogamente occorre rinviare il termine del 1° settembre 1995 previsto all'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2332/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2332/92 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.

1) All'articolo 11, paragrafo 3, le date «1° aprile 1995» e «1° settembre 1995» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 1996» e dal «1° settembre 1996».

2) All'articolo 16, paragrafo 3, le date «1° aprile 1995» e «1° settembre 1995» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 1996» e dal «1° settembre 1996».

3) All'articolo 17, paragrafo 3, la data «1° settembre 1995» è sostituita dal «1° settembre 1996».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 4252/88 è modificato come segue:

All'articolo 6, paragrafo 2, le date «1° aprile 1995» e «1° settembre 1995» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 1996» e dal «1° settembre 1996».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BARROT

⁽¹⁾ GU n. C 99 del 21. 4. 1995, pag. 41.

⁽²⁾ GU n. C 151 del 19. 6. 1995.

⁽³⁾ GU n. C 155 del 21. 6. 1995, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 231 del 13. 8. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/94 (GU n. L 197 del 30.7.1994, pag. 45).

⁽⁵⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1988, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/94 (GU n. L 197 del 30.7.1994, pag. 45).